

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dal Prof. Edoardo Ales, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** e con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, delle Signore Paola Anzellotti e Antonella Sansoni, si è riunito il 21 ottobre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(83) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SABATINO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), TONI PROCIDA (all'epoca dei fatti copresidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), la Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl - (nota n. 4165/1051 pf14-15 DP/fda del 30.10.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, considerato che le notifiche degli avvisi di convocazione relativi alla riunione odierna non hanno raggiunto lo scopo, nonostante eseguite agli indirizzi indicati sui certificati di residenza trasmessi dalla Procura Federale (v. ordinanza del 27.1.2016 di questo Tribunale);

Rilevata, pertanto, l'infruttuosità delle notificazioni cui consegue la mancata instaurazione del procedimento dibattimentale nei confronti degli inquisiti nei termini perentori e decadenziali contemplati dal Codice Di Giustizia Sportiva;

Preso atto che il rappresentante della Procura Federale, nel formulare le richieste sanzionatorie, si è rimesso alle decisioni che assumerà sul punto il Tribunale;

Ritenuto, per quanto sopra, esposto, che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per dichiarare improcedibile il deferimento in epigrafe;

Tutto ciò premesso.

Dichiara improcedibile il procedimento disciplinare che per l'effetto è estinto.

(230) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA ELENA PIATTI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AS SANCOLOMBANO), la Società AS SANCOLOMBANO - (nota n. 11944/852 pf14-15/LG/pp del 29.04.2016).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, la Sig.ra Maria Elena Piatti, all'epoca dei fatti contestati Presidente e legale rappresentate della Società AS Sancolombano, per la violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis del CGS, in relazione al punto 5) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 della Lega Nazionale Dilettanti per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11 luglio 2015, di importo pari a € 31.000,00, come prescritto al punto 5) pag. 2 del C.U. cit..

Il Procuratore Federale, ritenuto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS), dal comportamento sopra descritto conseguisse la responsabilità diretta, ha, altresì, deferito la Società AS Sancolombano, della quale la Sig.ra Maria Elena Piatti, al momento della commissione dei fatti, era il legale rappresentante.

Il dibattimento

Alla odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le sanzioni dell'inibizione di mesi 2 (due) nei confronti della Signora Piatti e dell'ammenda di € 1.000,00 nei confronti della Società AS Sancolombano, così come previsto dal punto 11 pagina 4 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 della Lega Nazionale Dilettanti.

È altresì comparso il difensore della Sig.ra Piatti, il quale ha sollevato preliminarmente eccezione di estinzione del presente procedimento disciplinare. Nel merito si è riportato alle memorie difensive ritualmente depositate.

Il Presidente, in considerazione della rilevanza d'ufficio, da parte del Tribunale, dei vizi del procedimento disciplinare, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 art. 2 CGS CONI, ha rappresentato alle parti una ulteriore, possibile causa di improcedibilità e/o estinzione del procedimento a cagione del mancato rispetto dei termini procedurali a rilevanza esterna, di natura perentoria (art. 38, comma 6 del CGS) e quindi da ritenersi ad effetti decadenziali.

I motivi della decisione.

L'eccezione sollevata dalla difesa dei deferiti è fondata.

Il deferimento è stato formalizzato dalla Procura federale il 21 aprile 2016.

Il Tribunale ha notificato gli avvisi di convocazione presso la sede legale della Società sportiva, comunicando la data della riunione per il giorno 23.6.2016.

In prossimità della riunione, il difensore dei deferiti comunicò in data 23.6.2016, a mezzo posta elettronica, che le comunicazioni, sia della Procura Federale che del Tribunale, non erano stata effettuate presso il domicilio eletto dai deferiti ai fini del procedimento.

Il Tribunale accolse la suddetta istanza e rinviò la discussione del procedimento a nuovo ruolo; successivamente il Tribunale provvedette a rinnovare le notifiche secondo le modalità indicate dai deferiti e per la riunione odierna.

Osserva il Collegio che sia la Procura Federale che lo stesso Tribunale hanno ritenuto di poter notificare gli atti di rispettiva competenza presso la sede della Società sportiva, sul presupposto da ritenersi erroneo che le comunicazioni agli interessati potessero essere

effettuate in una qualunque delle modalità indicate nell'art. 38, comma 8 del CGS (già in vigore all'epoca dei fatti).

Senonché, le modalità "alternative" cui fa riferimento il citato articolo per le comunicazioni agli interessati non possono essere interpretate nel senso che il legislatore federale abbia rimesso alla discrezionalità insindacabile ed assoluta degli Organi di giustizia la relativa scelta.

Coerentemente ai principi ordinamentali, in cui si inserisce l'Ordinamento sportivo, e che guidano pertanto anche l'ermeneutica delle disposizioni di giustizia sportiva, deve ritenersi che ogni qualvolta il deferito elegge domicilio ai fini del procedimento disciplinare e lo comunica formalmente agli Organi della giustizia sportiva, assolvendo all'onere di indicare nel primo atto difensivo l'indirizzo di recapito delle comunicazioni, detti Organi siano tenuti ad effettuare le notifiche secondo le modalità scelte ed indicate dal deferito medesimo.

L'alternatività cui fa riferimento l'art. 38 citato attribuisce, dunque, una facoltà agli Organi di Giustizia sportiva che si arresta in presenza della elezione di domicilio fatta dal deferito nel rispetto delle modalità indicate nella norma.

Diversamente opinando, si violerebbe frontalmente il diritto di difesa attribuendo agli Organi di giustizia sportiva un potere esorbitante e sproporzionato, lesivo anche del principio costituzionale della parità delle parti.

Il dispositivo

Per quanto sopra argomentato, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara estinto il procedimento nei confronti di tutti i deferiti, ai sensi dell'art. 34 bis, comma 1 del CGS

(248) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TULLIO TINTI (all'epoca dei fatti Agente di Calciatori) - (nota n. 12886/2039 pf10-11 GT/cf del 12.5.2016 e 13587/2039 pf10-11 GT/cf del 23.5.2016).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Luciano Zauri, calciatore tesserato per la SS Lazio al tempo dei fatti in contestazione, per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente trasfuso nel corrispondente art. 1 *bis*, comma 1, del nuovo CGS) e dell'art. 3, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva ora vigente; nonché dell'art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver utilizzato la Società *offshore* Everglades Media LLC, con sede in 2120 Carey Avenue, Cheyenne – Wyoming (USA), messa a disposizione dal Sig. Giovanni Guastalla ed utilizzata unitamente ad altri intermediari, al fine di percepire all'estero, nel corso delle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008, una parte della remunerazione non ufficiale per le prestazioni sportive rese.

Il Procuratore Federale ha poi deferito il Sig. Tullio Tinti, agente di calciatori con licenza rilasciata dalla F.I.G.C., per la violazione reiterata dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente trasfuso nel corrispondente art. 1 *bis*, comma 1, del nuovo CGS), nonché dell'art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver assunto il chiaro ruolo di intermediario per la creazione dei fittizi "rapporti commerciali" tra le diverse Società di

calcio e le “Società cartiere” utilizzate dal Guastalla, in modo da ottenere, da un lato, il pagamento all'estero, al fine di evadere le imposte sul territorio italiano, dei propri compensi professionali relativi ad attività realmente effettuate nell'interesse delle Società calcistiche ovvero il pagamento in nero di compensi integrativi destinati ad alcuni calciatori di cui lo stesso risultava Agente (direttamente o per interposizione fittizia di altri Agenti, suoi fidati collaboratori) o, comunque, intermediario dell'operazione; e, dall'altro, contribuendo fattivamente alla creazione di fondi non ufficiali riconducibili alla disponibilità personale di del Sig. Luciano Zauri.

Il Procuratore Federale ha, infine, deferito il Sig. Giorgio Zamuner, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente trasfuso nel corrispondente art. 1**bis**, comma 1, del nuovo CGS), nonché dell'art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver operato in stretto accordo con il Sig. Tullio Tinti, assumendo “strumentalmente” la procura del calciatore Zauri, così da garantirsi il pagamento delle spettanze professionali quale agente fittizio del calciatore, e consentendo, quindi, di volta in volta allo stesso Tinti di assumere ad hoc incarichi di brevissima durata, conferiti da tutte le Società in cui il calciatore ha militato negli anni dal 2006 al 2013. Infine ha deferito la SS Lazio Spa, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dal calciatore tesserato Zauri, come sopra descritto.

Le posizioni di Zauri, Zamuner e della Società SS Lazio Spa sono state già definite dagli Organi della giustizia sportiva.

Alla riunione del 23 giugno 2016 Il T.F.N., ritenuto legittimo l'impedimento a comparire del Tinti, ne ha stralciato la posizione rinviando a data da destinare il relativo procedimento.

In seguito, il T.F.N. ha fissato alla data odierna il dibattimento del procedimento a carico del Sig. Tinti.

Le memorie difensive

I difensori del Sig. Tullio Tinti hanno fatto pervenire memorie con le quali contestano le accuse rivolte ai rispettivi assistiti e ne chiedono il proscioglimento.

Il dibattimento

Alla odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Tinti.

È altresì comparso il Sig. Tinti con il proprio difensore, quest'ultimo si é riportato alle memorie difensive ritualmente depositate, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esse contenute.

I motivi della decisione.

Proscioglimento del Sig. Tullio Tinti.

Con Comunicato Ufficiale N. 031/CFA, la Corte Federale d'Appello ha prosciolto, per gli stessi fatti e le medesime contestazioni e addebiti, gli incolpati nel procedimento congiunto al presente: SS Lazio e Sig. Luciano Zauri, Giorgio Zamuner; ciò ha deciso sulla base della considerazione che non sussiste, nel caso di specie, “quel livello indispensabile di verosimiglianza della ricostruzione accusatoria che risponda anche al solo criterio del più probabile che non rispetto ad ipotesi ricostruttive alternative”.

Considerato che il deferimento del Sig. Tullio Tinti si basa sulla medesima ricostruzione accusatoria, condivisibilmente caducata dalla Corte Federale d'Appello nel Comunicato Ufficiale sopra citato;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie il Sig. Tullio Tinti dagli addebiti a lui ascritti.

(259) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO VIGGIANO (allenatore di base), MARIA FRANCESCA SCHIRÒ (calciatrice tesserata per la Stag. Sport. 2015/2016 per la Società ASD Rionero), Società ASD RIONERO - (nota n. 13200/626 pf15-16/SS/us del 17.05.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 17 maggio 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Signor Angelo Viggiano - nella sua qualità di allenatore di base della Società ASD Rionero – per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere il deferito, al termine dell'incontro ASD Rionero – Vittoria Sporting Futsal (di seguito per brevità "ASD Rionero") del 4.10.2015, valevole per il campionato nazionale di Serie A Calcio a 5 femminile, Gir. "C", tenuto un comportamento antisportivo, non consono al proprio ruolo professionale e di educatore e, comunque, contrario ad ogni principio disciplinare, nei confronti della calciatrice della squadra da lui allenata, Maria Francesca Schirò, in quanto partecipava ad una futile discussione con la stessa.
- La Signora Maria Francesca Schirò – nella sua qualità di calciatrice tesserata per la Società ASD Rionero nella Stagione 2015/2016 – per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, partecipato ad una futile ed accesa discussione con il Tecnico Angelo Viggiano, nel corso della quale proferiva all'indirizzo dello stesso espressioni offensive e contrarie ad ogni principio sportivo e disciplinare; per aver altresì, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale, eluso il cd "vincolo di giustizia sportiva", presentato all'autorità giudiziaria ordinaria atto di querela a carico del tesserato Angelo Viggiano, senza l'autorizzazione Federale.
- La Società ASD Rionero per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per le condotte antiregolamentari poste in essere dal tecnico e dalla calciatrice.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti Sig. Angelo Viggiano e la ASD Rionero Vittoria Sporting Futsal non presentavano alcuna memoria difensiva. La Signora Maria Francesca Schirò presentava invece una memoria difensiva per mezzo del proprio difensore.

Il patteggiamento

In data odierna, prima dello svolgimento dell'udienza, sono state presentate le istanze di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per il Sig. Angelo Viggiano e la Società ASD Rionero.

Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Angelo Viggiano e la Società ASD Rionero, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Angelo Viggiano, sanzione della sospensione di giorni 90 (novanta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 75 (settantacinque); pena base per la Società ASD Rionero, sanzione della ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 600,00 (Euro seicento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui in dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento è proseguito nei confronti della Signora Maria Francesca Schirò.

Il dibattimento

All'odierna riunione, già proveniente da un rinvio disposto per gli stessi incumbenti con salvezza dei diritti di prima udienza, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e il difensore della Signora Maria Francesca Schirò. Il rappresentante della Procura Federale ha richiesto l'irrogazione nei confronti della deferita Schirò, della sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica per la violazione dell'articolo 30, comma 2 dello Statuto Federale e di giorni 15 (quindici) di squalifica per la violazione dell'articolo 1bis comma 1 del CGS, per complessivi mesi 6 (sei) e giorni 15 (quindici) di squalifica. Il difensore della Signora Maria Francesca Schirò ha insistito nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito mosso nei riguardi della propria assistita.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 626 pf 2015-2016 avente ad oggetto "*Comportamento violento tenuto dal Sig. Viggiano Angelo, allenatore di base (cod. 58.536) attualmente tesserato per la ASD Rionero (C5, Femminile, Serie A) il quale, in data 4.10.2015, presso l'impianto sportivo di Rionero (PZ), avrebbe ripetutamente insultato e poi colpito con un pugno sullo zigomo sinistro la calciatrice Maria Francesca Schirò, tesserata per la stessa Società*".

Le indagini svolte dalla Procura Federale si basano su svariate prove; in particolare, assumono peculiare rilievo le dichiarazioni rese dalla stessa calciatrice Schirò, nonché quelle rese dai tesserati Posa Maria, Pietragalla Marcello e Nigro Andra Raffaele, oltre alla querela presentata dalla Schirò, depositata, tra l'altro in palese violazione della clausola compromissoria.

Le dichiarazioni rese dai soggetti interrogati nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale non possono definirsi univoche in merito ai fatti accaduti. Il Signor Nigro, infatti, racconta di un'accesa discussione tra il tecnico e la calciatrice, culminata con un involontario contatto tra l'indice della mano del tecnico e lo zigomo della Schirò. Il Signor Pietragalla riferisce, invece, di essere stato avvertito da una terza persona di una discussione tra i due con toni piuttosto accesi. La Schirò riferisce, infine di essere stata volontariamente dapprima scossa violentemente dal Viggiano e poi colpita con un pugno allo zigomo dallo stesso. L'unico fatto incontrovertibile e pacificamente ammesso dalle parti e dai testi, è l'accesa discussione avvenuta tra la Schirò ed il Viggiano, in modo non conforme ai canoni di correttezza e lealtà che dovrebbero informare i rapporti tra tesserati della Figc e pertanto in aperto contrasto con l'articolo 1 bis comma 1 del CGS. Risulta altresì evidente, a seguito della presentazione della querela da parte della Signora Schirò nei riguardi del Signor Viggiano, la violazione della normativa prevista dallo Statuto Federale.

In considerazione di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dalla deferita Signora Maria Francesca Schirò, con altrettanto evidente violazione dell'articolo 1bis, comma 1 CGS, e dell'articolo 30 comma 2 dello Statuto Federale con la conseguente sanzione edittale minima di sei mesi di squalifica prevista dall'articolo 15 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- giorni 75 (settantacinque) di sospensione nei confronti del Sig. Angelo Viggiano;
- € 600,00 (Euro seicento/00) di ammenda nei confronti della Società ASD Rionero.

In accoglimento del deferimento proposto, irroga nei confronti della Signora Maria Francesca Schirò la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei) per la violazione della clausola compromissoria e la squalifica di giorni 15 (quindici) per la violazione dell'art. 1bis, comma 1 del CGS.

(287) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CELENTANO (all'epoca dei fatti dirigente della Società SSCD Frattese Srl) - (nota n. 15530/748 pf15-16 AM/SP/ma del 27.6.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 27 giugno 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

Il Signor Francesco Celentano - nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Dirigente della SSCD Frattese Srl - per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis comma 1 CGS, per essersi adoperato affinché il Presidente della Società SSCD Frattese Srl, Sig. Antonio Schiano, sottoscrivesse la "domanda autocertificata di iscrizione" precompilata dal Signor D.D. al fine di poter ottenere l'ammissione di quest'ultimo a un corso regionale per dirigenti sportivi, organizzato dal C.R. Campania, così asseverando, falsamente, la circostanza che il dichiarante avesse svolto l'attività di "Collaboratore Organizzativo" presso la detta Società dall'1.9.2014.

Dal momento che il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevava che non risultavano perfezionate le notifiche di rito, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 12/TFN del 14 Settembre 2016 veniva disposta l'abbreviazione dei termini e il rinvio del procedimento alla data del 21.10.2016 ore 14.00, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, il deferito non presentava alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'irrogazione della sanzione nei confronti del Signor Francesco Celentano dell'inibizione per mesi 12 (dodici). Nessuno è comparso per il deferito.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

A seguito della pubblicazione di un articolo di stampa apparso sul quotidiano "Il Mattino" in data 6.7.2015, riguardante lo stralcio del proc. 70pf15-16 avente ad oggetto "accertamenti

relativi al coinvolgimento in una vicenda giudiziaria di un sostituto procuratore generale”, prendeva il via una delicata indagine relativa alla posizione della Società SSCD Frattese Srl e dei suoi tesserati, nonché la formazione di un autonomo fascicolo procedimentale composto mediante estrazione di copia di tutti gli atti del sopra detto procedimento. Nel corso dell’attività d’indagine emergevano le responsabilità del Sig. Antonio Schiano, del Sig. Francesco Celentano e della Società SSCD Frattese Srl. Emergeva in particolare, quanto al Signor Schiano – all’epoca del fatti Presidente della SSCD Frattese Srl – la responsabilità per aver egli sottoscritto la “domanda autocertificata di iscrizione” precompilata al fine di poter ottenere l’ammissione a un corso regionale per dirigenti sportivi, organizzato dal C.R. Campania, così asseverando, falsamente, la circostanza che il dichiarante avesse svolto l’attività di “Collaboratore Organizzativo” presso la summenzionata Società dal 1.9.2014 e autorizzando l’addebito del costo di iscrizione al corso sul conto della Società. Quanto, invece al Signor Francesco Celentano, emergeva il suo coinvolgimento nella vicenda e la sua responsabilità per essersi egli adoperato affinché il Presidente della Società SSCD Frattese Srl, Sig. Antonio Schiano, sottoscrivesse la “domanda autocertificata di iscrizione” precompilata al fine di poter ottenere l’ammissione di quest’ultimo a un corso regionale per dirigenti sportivi, organizzato dal C.R. Campania, così asseverando, falsamente, la circostanza che il dichiarante avesse svolto l’attività di “Collaboratore Organizzativo” presso la detta Società dall’1.9.2014. A seguito della conclusione delle indagini del 28.4.2016, il Signor Antonio Schiano e la Società SSCD Frattese Srl definivano le proprie, rispettive posizioni con accordo concluso con la Procura Federale ai sensi dell’art. 32 sexies del CGS.

Nel merito della vicenda in esame, il Collegio:

- esaminati la documentazione versata in atti, l’accordo avente ad oggetto l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 32 sexies del CGS concluso con il Sig. Antonio Schiano e la Società SSCD Frattese Srl, le dichiarazioni rese dal Sig. Francesco Celentano in data 1.4.2016; circostanze che confermano i fatti posti alla base del presente deferimento - specie nella parte in cui egli testualmente afferma “...lo Schiano ... non era, invece, minimamente a conoscenza del fatto che tale documento avrebbe dovuto essere utilizzato ai fini dell’ammissione ad un corso di formazione per i dirigenti di associazioni sportive, anche perché non gli rappresentai la circostanza in questione.” e ancora, “riconosco di aver sottovalutato la rilevanza della richiesta rivoltami dallo lengo e di avere agito evidentemente con particolare leggerezza.”;
- rilevata la valenza prettamente autoaccusatoria delle dichiarazioni rese e la loro efficacia probatoria;

Ritiene sufficientemente comprovato, ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Francesco Celentano, con altrettanto evidente violazione da parte del tesserato dell’articolo 1bis comma 1 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge al Signor Francesco Celentano la sanzione dell’inibizione per mesi 12 (dodici).

(223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE GUALTIERI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Umbria 2015 Calcio a 5), Società ASD UMBRIA 2015 CALCIO A 5 - (nota n. 11612/316 pf14-15/MS/vdb del 21.04.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare all'esito della camera di consiglio, si riserva ogni decisione in rito e nel merito.

Sospende i termini di estinzione ai sensi dell'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(278) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO FERRARA (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società USD Nuorese Calcio 1930, attualmente svincolato) - (nota n. 15027/644 pf15-16 MS/vdb del 16.06.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 16 giugno 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

Il Signor Fabio Ferrara - nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di calciatore tesserato per la USD Nuorese Calcio 1930:

- per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS, per aver sottaciuto, in occasione del suddetto tesseramento con la USD Nuorese Calcio 1930 – avvenuto il 17.8.2015 – e dei relativi accertamenti medici, l'esistenza di un trauma al piede sinistro, occorsogli nella precedente stagione e per il quale era stato sottoposto a ripetuti trattamenti curativi;
- per la violazione delle prescrizioni formali previste dall'art. 94 ter, comma 2 NOIF, per aver stipulato con il Presidente della Società *de qua*, accordi economici relativi alle sue prestazioni sportive, inerenti la stagione sportiva 15/16, senza l'utilizzazione degli appositi moduli.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, il deferito non presentava alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'irrogazione nei confronti del Signor Fabio Ferrara della sanzione della squalifica per giorni 60 (sessanta). Nessuno è comparso per il deferito.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 644 pf 15-16 avente ad oggetto "*Comportamento della Società USD Nuorese Calcio 1930 (Serie D) per non aver stipulato alcun accordo economico con il calciatore Fabio Ferrara, tesserato dal 17.8.2015, e per averlo escluso dalla squadra esclusivamente con provvedimento verbale senza alcuna motivazione. Prot. 5304*".

Alla Società USD Nuorese Calcio 1930 ed al Signor Michele Artedino, Presidente della Società medesima, veniva applicata la sanzione ex art. 32 sexies CGS.

Le indagini svolte dalla Procura Federale si basano su svariati atti e documenti, e tra tutti, assumono particolare rilievo sia le dichiarazioni rese dal Dr. Antonio Mario Soru, medico sociale della USD Nuorese Calcio 1930, che le dichiarazioni rese dal Signor Vittorio Tossi, Direttore Sportivo della USD Nuorese Calcio 1930. Ad ogni buon conto, buona parte delle prove esaminate confermano il comportamento antiregolamentare posto in essere dal deferito.

In particolare, quanto alle dichiarazioni rese dal Dr. Antonio Mario Soru, medico sociale della USD Nuorese Calcio 1930, escusso in data 16.2.2016, egli riferiva che il deferito superava sia la visita di idoneità sportiva, eseguita dal medico specialista in medicina dello sport, sia un esame preliminare eseguito dallo stesso Dr. Soru e dal fisioterapista della Società. Il Dr. Soru testualmente riferiva: *“all’inizio appariva idoneo, l’unica cosa che aveva riferito è che la stagione precedente aveva patito un infortunio, non meglio precisato, al primo dito del piede sinistro”*. Il Dr. Soru riferiva inoltre che il problema al piede, del quale il calciatore aveva appena accennato, si era poi ripresentato nel corso della preparazione atletica, ragione per la quale si decideva di sottoporre il calciatore ad una serie di esami clinici, tra i quali una radiografia ed una stratigrafia particolarmente incentrate sulla condizione del primo dito del piede sinistro. Da tali esami, riferiva il Dr. Soru, emergeva *“la presenza di una pseudo cisti c.d. geode alquanto singolare perché generalmente i geodi si presentano in malattie degenerative, ad esempio soggetti artrosici, o anche in conseguenza di processi infiammatori o di tipo reumatico. Era in sostanza una lesione di base verosimilmente pre-esistente”*. Durante l’interrogatorio, inoltre, il Dr. Soru esibiva copia del referto dell’esame TAC del 18.8.2015 eseguito sul Signor Fabio Ferrara. Tale esame, secondo quanto riferito del Dr. Soru, *“confermava la presenza di una lesione del primo metatarso escludendo patologie traumatiche o di altra natura”*. Riferiva infine, il Dr. Soru, che l’atleta era stato sottoposto a terapia fisica (laser, ultrasuoni e tecar) e terapia antinfiammatoria farmacologica (con antidolorifici) che però, *“non hanno sortito gli effetti sperati”* perché quando *“l’atleta forzava e cercava di fare quello che gli veniva chiesto si riacutizzava il dolore e zoppicava”*.

Quanto alle dichiarazioni rese dal Signor Vittorio Tossi, Direttore Sportivo della U.S.D. Nuorese Calcio 1930, escusso in data 11.2.2016, egli riferiva che la Società, suo tramite, aveva negoziato direttamente con il Signor Ferrara gli accordi per il suo ingaggio, prima telefonicamente e poi di persona e che al momento dell’accordo, il giocatore, su specifica richiesta, riferiva di essere *“a posto fisicamente e di non avere progressi infortuni”*. Il Tossi, riferiva inoltre, che dopo una serie di visite mediche alle quali di sottoponeva il calciatore, *“... dopo una settimana, durante la preparazione atletica pre-campionato, il Ferrara ha accusato un infortunio al piede (non ricorda quale) alla pianta del piede ... in sostanza non poteva né correre né allenarsi. Sono stati fatti gli accertamenti del caso: risonanze magnetiche e altro ed è venuto fuori che aveva una vecchia frattura del piede, pregressa, calcificata, risalente nel tempo e per risolvere l’infortunio doveva essere operato al piede. L’infortunio era vecchio e temporalmente datato”*.

Quanto, infine, al Signor Fabio Ferrara, egli, nel corso della sua audizione, avvenuta in data 16.2.2016, pur negando la fondatezza di quello che riteneva essere il convincimento

della Società circa le sue effettive condizioni, dichiarava che prima del tesseramento si era sottoposto ad una visita privata, sempre al piede sinistro, e che la diagnosi era stata di idoneità. Il calciatore ammetteva, inoltre, di non aver mai firmato il modello scritto di contratto e che l'aveva fatto perché, per sua conoscenza, la pratica di utilizzare scritture private al di fuori dei contratti federali "è prassi utilizzata da tutti".

Il Collegio ritiene, sulla base della corposa istruttoria allegata dalla Procura federale, che i fatti posti a fondamento del deferimento abbiano trovato congruente riscontro all'esito dell'esame collegiale e che siano stati sufficientemente comprovate le responsabilità del deferito in relazione ai capi di incolpazione.

Le dichiarazioni acquisite e la condotta tenuta dal deferito nel corso del rapporto con la Società che l'aveva tesserato hanno disvelato oltre ogni ragionevole dubbio il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Fabio Ferrara, con altrettanto evidente violazione dell'articolo 1bis comma 1 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge al Signor Fabio Ferrara la sanzione della squalifica per giorni 60 (sessanta), di cui giorni 30 (trenta) per il primo capo di incolpazione e giorni 30 (trenta) per il secondo capo di incolpazione.

(23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO VITO (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società US Avellino 1912 Srl) - (nota n. 572/360 pf15-16 AM/SP/ma del 12.7.2016).

Il deferimento

La Procura Federale in data 24 agosto 2016 ha deferito a questo Tribunale il Sig. Vincenzo Vito, al quale ha contestato:

1°) la violazione dell'art. 1bis, comma 5 CGS per aver svolto, nelle condizioni di tempo e di luogo di cui alla parte motiva del deferimento, le funzioni di dirigente responsabile di fatto del settore giovanile della Società US Avellino 1912 Srl pur non essendo tesserato per la stessa;

2°) la violazione dell'art. 1bis, comma 3 CGS in quanto, ritualmente convocato per essere sentito dalla Procura Federale nel corso delle indagini, non si era presentato.

Il deferimento ha tratto le mosse dall'esposto del calciatore Antonio Riccio, il quale lamentava che, pur essendo tesserato per la Società Avellino 1912 Srl sino al 30 giugno 2017 come giovane di serie, non era stato convocato per la preparazione al campionato Primavera della stagione sportiva 2015/2016 e che aveva invitato la Società a reintegrarlo nell'organico, senza però ricevere risposta alcuna; evidenziava che il comportamento della Società violava l'art. 91 NOIF e chiedeva pertanto l'applicazione di provvedimento sanzionatori a carico della detta Società.

Nel corso delle indagini veniva ascoltato, oltre al Sig. Riccio, il Sig. Vincenzo De Vito, quale direttore sportivo della US Avellino 1912 Srl, che dichiarava tra l'altro che a partire dal 1° giugno 2015 sarebbe stato il Sig. Enzo Vito ad occuparsi del settore giovanile e che del Riccio neppure aveva il ricordo.

Convocato per essere sentito, il Sig. Enzo Vito non si presentava senza addurre alcuna giustificazione, sicché la Procura Federale in data 3 maggio 2016 comunicava ai Sigg.ri Vincenzo De Vito e Vincenzo Vito, nonché alla Società US Avellino 1912 Srl, la conclusione delle indagini e li invitava a presentare memorie o a chiedere di essere ascoltati entro giorni 10 dalla notifica dell'atto.

Le posizioni del Sig. De Vito e della Società US Avellino 1912 Srl sono state patteggiate ex art. 32 sexies CGS.

Il dibattimento

Il Sig. Vincenzo Vito non ha presentato scritti difensivi, né è comparso alla riunione odierna.

La Procura Federale, riassunti i termini del deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento in uno alla sanzione a carico del deferito della inibizione per complessivi mesi 9 (nove), di cui mesi 6 – (sei) – per la prima incolpazione e mesi 3 – (tre) - per la seconda incolpazione.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Risulta dagli atti che le indagini della Procura Federale si sono concluse il 14 marzo 2016 e che la relativa comunicazione è stata inviata agli incolpati il 3 e 4 maggio 2016; tale comunicazione risulta essere stata ricevuta il 3 maggio dalla Società US Avellino 1912 Srl, il 9 maggio dal Sig. Vito ed il 19 maggio dal Sig. De Vito; il termine di 10 (dieci) giorni, concesso agli indagati per presentare scritti a difesa o per chiedere di essere sentiti, è per il Vito scaduto il 29 maggio; il deferimento è datato 24 agosto 2016 ed è stato preceduto da analogo deferimento del 12 luglio 2016.

Appare del tutto evidente che il procedimento in oggetto non rispetta i termini di cui all'art. 32 ter, comma 4 CGS in quanto la comunicazione di chiusura delle indagini non è stata comunicata agli incolpati entro i venti giorni dalla loro conclusione e l'azione disciplinare, avviata con l'atto di deferimento di cui trattasi, non è stata esercitata entro i trenta giorni dalla scadenza del termine concesso al Sig. Vito per la presentazione degli scritti difensivi o per essere ascoltato.

Orbene, ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS tutti i termini previsti nel Codice sono perentori e, come tali, sono insuscettibili di sanatoria. La loro inosservanza è rilevabile altresì d'ufficio, non rientrando gli stessi nella disponibilità delle parti siccome posti a presidio dell'interesse superiore alla celere definizione del procedimento disciplinare e del rapporto dei tesserati con la Federazione.

Ne consegue, che il deferimento in esame deve essere dichiarato irricevibile per tardività dell'azione disciplinare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara irricevibile il deferimento a carico del Sig. Vincenzo Vito.

(22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZHU XIAODONG (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Pavia Srl), Società AC PAVIA Srl - (nota n. 591/1066 pf15-16 AM/ma del 12.7.2016).

Il deferimento

Con atto del 12 luglio 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Zhu Xiao Dong, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Pavia Srl per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 bis, anche in relazione all'art. 38, comma 8, del CGS, per avere omesso di segnalare al Sig. Massimo Londrosi, tesserato per la Società in questione al momento della instaurazione del procedimento sportivo n. 845 pf 14-15, la comunicazione di fissazione dell'udienza di trattazione del procedimento stesso a lui inviata presso la sede sociale dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, così impedendogli di svolgere una compiuta attività difensiva nel suo interesse, e comunque per essere venuto meno al più generale principio di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel non comunicare al Sig. Massimo Londrosi quanto disposto dal Tribunale Federale Nazionale in ordine al procedimento sportivo aperto anche nei suoi confronti; 2) la Società AC Pavia Srl, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per l'operato del proprio legale rappresentante Sig. Zhu Xiao Dong.

Le memorie difensive

Nei termini consentiti dalla normativa federale nessuno dei soggetti deferiti faceva pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: 1) al Sig. Zhu Xiao Dong, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Pavia Srl, la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici); 2) alla AC Pavia Srl la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e pertanto merita di essere accolto.

Nel corso della stagione sportiva 2014 – 2015, allorquando rivestiva ancora la carica di direttore generale e direttore sportivo della AC Pavia Srl, il Sig. Massimo Londrosi era venuto a conoscenza della esistenza di un procedimento sportivo a suo carico (n. 845 pf 14-15) nel corso del quale aveva goduto della assistenza legale da parte dello stesso difensore della Società.

Nel mese di luglio del 2015 i rapporti con la Società di appartenenza si erano bruscamente interrotti e nel contempo la A.C. Pavia Srl revocava il mandato professionale conferito al precedente difensore nominandone un altro in sua sostituzione.

Quindi in data 27 ottobre 2015 il Sig. Londrosi apprendeva da alcuni articoli di stampa di avere subito una inibizione per tre mesi da parte del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare senza che gli fosse mai stata comunicata la data di fissazione della udienza di comparizione davanti all'organo di giustizia sportiva e, conseguentemente, senza aver potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.

Nella stessa giornata il Sig. Londrosi chiedeva conto di quanto sopra ai responsabili della A.C. Pavia Srl dai quali veniva lui risposto che non risultava essere presente alcun documento relativo alla posizione che lo riguardava.

Quindi, da ultimo, rivoltosi al Tribunale Federale Nazionale, apprendeva che l'avviso di fissazione dell'udienza di comparizione era stato lui notificato a mezzo lettera raccomandata a.r. presso la sede della AC Pavia Srl

L'attività di indagine ha confermato che effettivamente la A.C. Pavia Srl aveva ricevuto per conto del Sig. Massimo Londrosi la comunicazione da parte del Tribunale Federale Nazionale contenente l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione del procedimento sportivo 845 pf 14-15.

La Società in questione, tuttavia, non aveva provveduto a darne notizia al soggetto interessato il quale pertanto non ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa in seno al relativo procedimento disciplinare, restando suo malgrado contumace e subendo ignaro le conseguenze della decisione del Tribunale.

Del tutto evidente e comprovata la responsabilità del deferito che, con la sua condotta ha frontalmente violato le regole di correttezza e lealtà che si impongono ai tesserati nonché quelle specifiche previste dall'art. 38, c. 8 del CGS

Per quanto riguarda le sanzioni da applicarsi, anche alla luce della giurisprudenza degli organi federali, si ritengono congrue quelle che seguono in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, alla luce di quanto sopra, in accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Zhu Xiao Dong, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Pavia Srl, la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici); -
- alla AC Pavia Srl la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

(2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE BIZZARRO (all'epoca dei fatti Presidente della Società Real Marcianise), RICCARDO INNOCENTI (all'epoca dei fatti calciatore della Società Real Marcianise) - (nota n. 49/498 pf13-14 AM/SP/ma del 1.7.2016).

Il deferimento

Con atto del 1° luglio 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Salvatore Bizzarro, all'epoca dei fatti Presidente della Società Real Marcianise; 2) il Sig. Riccardo Innocenti, all'epoca dei fatti calciatore della Società Real Marcianise per rispondere entrambi della violazione degli artt. 1 bis (già art. 1 CGS al tempo dei fatti in contestazione) e 7, commi 1, 2 e 5 del CGS per avere in concorso tra loro (e con il Sig. Luigi Dimitri, all'epoca dei fatti direttore sportivo della Società Gallipoli, con il Sig. Giuseppe Giannini, all'epoca dei fatti allenatore della Società Gallipoli, con il Sig. Michele Murolo, all'epoca dei fatti calciatore della Società Real Marcianise, con il Sig. Massimo Russo, all'epoca dei fatti calciatore della Società Real Marcianise, nonché con altri soggetti non tesserati) prima della gara Gallipoli – Real Marcianise valevole per il campionato di Lega Pro, girone B, stagione sportiva 2008/2009,

posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta disputata in data 17 maggio 2009, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; con le aggravanti per tutti i tesserati suindicati di cui all'art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara conclusasi con il punteggio di 3 a 2 per la Società salentina, risultato che consentiva la promozione diretta di quest'ultima nella serie superiore.

Nei termini consentiti dalla normativa federale facevano pervenire una memoria difensiva sia il Sig. Salvatore Bizzarro che il Sig. Riccardo Innocenti.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Salvatore Bizzarro, all'epoca dei fatti Presidente della Società Real Marcianise, l'inibizione per anni tre e mesi sei; b) al Sig. Riccardo Innocenti, all'epoca dei fatti calciatore della Società Real Marcianise, la squalifica per anni due.

Motivi della decisione

Il deferimento in questione trae origine dal procedimento penale n. 17982/05 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli nei confronti di numerosi soggetto coinvolti in fatti di criminalità organizzata; nell'ambito di tale procedimento era compreso un episodio di frode sportiva risalente a cinque anni prima e riguardante la partita disputata in data 17 maggio 2009 tra il Gallipoli e la Real Marcianise, vinta per 3 a 2 dai pugliesi, risultato che consentiva loro la promozione in serie B.

Gli organi di informazione avevano dato ampio risalto alla notizia pubblicando anche i particolari di un pagamento della somma di euro 50.000,00 che sarebbe stata versata dai signori Righi, Salvatore ed Ivano, dal Sig. Giuseppe Giannini, all'epoca dei fatti allenatore del Gallipoli, e dal Sig. Luigi Dimitri, all'epoca direttore sportivo del Gallipoli.

In considerazione di quanto sopra, si attivava la Procura Federale la quale richiedeva ed otteneva copiosa documentazione probatoria.

Le dichiarazioni rese dinanzi alla Procura Federale da parte del Sig. Michele Murolo costituivano di fatto una confessione in quanto egli ammetteva le proprie responsabilità e manifestava subito un intento collaborativo.

Nei giorni precedenti la gara Gallipoli – Real Marcianise, valevole per il campionato di Lega Pro – girone B, stagione 2008/2009, disputatasi poi in data 17 maggio 2009, si sviluppavano una serie di contatti tra tale S. R., il figlio I. R. e tale V. N. (detto "Enzo"), genero di S. R. volti a rintracciare con il contributo di tale L. A. (detto "Cicciotto") i calciatori Michele Murolo e Massimo Russo, entrambi tesserati per la Real Marcianise ed entrambi originari della zona del "Buvero" (quartiere del Borgo S. Antonio) e legati a tale T. C., figlio di A. C., sostanzialmente soggetto reggente il clan camorristico della stessa zona.

Gli atti dell'inchiesta dimostravano che il Sig. C. T., su mandato del Sig. S. R., padre del Sig. I. R., incontrava presso il quartiere Santa Maria della Fede (nei pressi del Borgo di S. Antonio, denominato "o Buvero") il calciatore Michele Murolo, tesserato per la Real Marcianise, chiedendo espressamente di non giocare "sino alla morte" la gara in oggetto.

Il calciatore Michele Murolo dirottava detta richiesta al Sig. Salvatore Bizzarro, presidente della Real Marcianise, il quale, a sua volta organizzava un incontro con il Sig. S.R. ed il Sig. C.T. durante il quale veniva sostanzialmente trovato l'accordo fraudolento in cambio di aiuti futuri che sarebbero stati forniti nel campionato successivo alla Real Marcianise, atteso e considerato che in quella stagione la medesima Società aveva di fatto raggiunto l'obiettivo stagionale consistente nella salvezza.

Successivamente si verificava una serie di ulteriori incontri, anche alla presenza dei calciatori Michele Murolo e Massimo Russo, tesserati per la Real Marcianise, e del Sig. Luigi Dimitri, direttore sportivo all'epoca dei fatti del Gallipoli, per acquisire la certezza di quanto concordato.

Alcune intercettazioni telefoniche hanno consentito di accertare la circostanza per cui l'accordo illecito era stato raggiunto con i calciatori Russo e Murolo, previa corresponsione agli stessi della somma di euro 50.000,00.

Partecipanti dell'accordo illecito, oltre ai predetti calciatori, erano anche il Sig. Salvatore Bizzarro, all'epoca dei fatti in contestazione presidente della Real Marcianise, il Sig. Luigi Dimitri, direttore sportivo del Gallipoli, ed il Sig. Giuseppe Giannini, allenatore all'epoca del sodalizio pugliese.

Grazie ad alcune intercettazioni telefoniche veniva appurato che, successivamente alla disputa della gara, da un lato, i calciatori Russo e Murolo chiedevano in maniera pressante ai soggetti non tesserati di cui in precedenza di intervenire affinché venissero rispettati gli accordi presi e che venisse consegnato loro il denaro promesso; dall'altro, il reperimento del denaro in contante da parte del Sig. S.R., avvenuto grazie agli incassi di alcune sue attività commerciali presenti sul territorio.

La Procura Federale esercitava l'azione disciplinare e veniva quindi fissata l'udienza dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per la data del 9 giugno 2016.

Nel corso del procedimento la difesa del Sig. Bizzarro eccepiva l'improcedibilità dell'atto di deferimento in quanto l'addebito contestato (illecito sportivo ex art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, CGS) era diverso e più grave rispetto a quello che era stato invece contestato con la comunicazione di conclusione delle indagini (violazione dell'obbligo di denuncia ex art. 7, comma 7, CGS).

Anche la difesa del Sig. Innocenti eccepiva un difetto di contestazione atteso e considerato che i fatti in questione risalivano al maggio 2009 mentre le norme contestate erano contenute in un Codice di Giustizia Sportiva entrato in vigore solamente nell'agosto 2014; rilevava inoltre che allo stesso Innocenti era stato contestato l'addebito disciplinare di illecito sportivo ex art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, CGS tuttavia diverso e più grave rispetto a quello che gli era stato invece contestato con la comunicazione di conclusione delle indagini (violazione dell'obbligo di denuncia ex art. 7, comma 7, CGS).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con ordinanza accoglieva le eccezioni sollevate dalle difese dei signori Salvatore Bizzarro e Riccardo Innocenti e pertanto, relativamente alle loro posizioni, rimetteva gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di sua competenza.

Il procedimento proseguiva nei confronti degli altri deferiti e si concludeva come da comunicato ufficiale n. 4 (2016/2017) del Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare.

Quindi la Procura Federale, con atto del 1° luglio 2016, deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, i signori Salvatore Bizzarro e Riccardo Innocenti.

Alla odierna udienza le difese dei soggetti deferiti hanno insistito nella eccezione secondo la quale, stante l'intervenuto decorso del termine massimo di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, coincidente con quella dell'originario deferimento (31 marzo 2016), per la pronuncia della decisione di primo grado, così come espressamente previsto dall'art. 34 bis, comma 1, del CGS, il procedimento in questione si sarebbe estinto.

Sul punto il rappresentante della Procura Federale ha controdedotto che il presente procedimento deve intendersi come un nuovo giudizio, atteso e considerato che si tratterebbe di un addebito nuovo e diverso rispetto a quello contestato con l'originario deferimento, che la medesima Procura, tra l'altro, aveva provveduto a notificare ai soggetti interessati mediante una nuova "Comunicazione di conclusione delle indagini".

L'eccezione sollevata dalle difese dei soggetti deferiti è fondata e pertanto merita di essere accolta.

Il computo dei termini previsti per la pronuncia della decisione di primo grado deve necessariamente decorrere dal momento in cui è stato elevato il primo deferimento, trattandosi della identica fattispecie.

La rimessione degli atti alla Procura Federale da parte del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, è dipesa, infatti, solo ed esclusivamente da una irregolarità della Procura dovuta al fatto che l'addebito disciplinare contestato ai deferiti (illecito sportivo ex art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, CGS) era diverso e più grave rispetto a quello che era stato invece loro contestato con la comunicazione di conclusione delle indagini (violazione dell'obbligo di denuncia ex art. 7, comma 7, CGS).

In considerazione di quanto sopra il presente procedimento, peraltro recante il medesimo numero del precedente (498 pf) – a conferma anche formale della identità ed unicità del medesimo - deve dichiararsi estinto ex art. 34 bis, comma 1, CGS atteso e considerato che con il nuovo deferimento, sollecitato dal Tribunale, non si è instaurato un nuovo procedimento disciplinare bensì soltanto riformulata l'incolpazione per conformarla alla contestazione contenuta nella comunicazione di conclusione delle indagini. Una semplice riqualificazione che non ha comportato l'apertura di un nuovo e/o diverso giudizio.

Ne consegue, in accoglimento delle eccezioni sollevate dai difensori, che il procedimento va dichiarato estinto.

Ed invero, ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS tutti i termini previsti nel Codice sono perentori e, come tali, sono insuscettibili di sanatoria. La loro inosservanza è rilevabile altresì d'ufficio, non rientrando gli stessi nella disponibilità delle parti siccome posti a presidio dell'interesse superiore alla celere definizione del procedimento disciplinare e del rapporto dei tesserati con la Federazione.

P.Q.M.

Il deferimento in oggetto deve essere respinto per estinzione dello stesso ex art. 34 bis, comma 1, CGS.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Giuseppe Rotondo

“”

Pubblicato in Roma il 27 ottobre 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio